

LE TUTELE ASSICURATIVE INDIRECTE: POLIZZE VITA – FONDI PENSIONE

Dott. Luciano De Angelis

COS'È UNA POLIZZA VITA

ARTT. 1919 E SEGG. C.C.

L'assicurazione sulla vita è un **contratto** in cui **l'assicuratore, a fronte del pagamento** da parte dell'assicurato di un **premio** periodico oppure unico, assume **l'obbligazione di corrispondere una rendita o pagare un determinato capitale**, in conseguenza del **verificarsi di un evento** attinente alla vita umana (morte – sopravvivenza), o alla scadenza di un termine predeterminato.

3 TIPOLOGIE DI POLIZZE

ASSICURAZIONE CASO MORTE

L'assicuratore si obbliga a pagare una somma alla morte dell'assicurato, oppure ad un'epoca prestabilita, cessando il pagamento del premio con la morte dell'assicurato.

ASSICURAZIONE CASO SOPRAVVIVENZA

L'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un'epoca prestabilita, nel caso l'assicurato sia ancora in vita.

ASSICURAZIONE MISTA

L'assicuratore si obbliga a pagare il capitale alla morte dell'assicurato, o ad un'epoca fissa, se a tale data l'assicurato sia ancora in vita.

ARTICOLO 1923 C.C.

- ❑ **Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare** (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).
- ❑ Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.

ART. 46 LEGGE FALLIMENTARE

Beni non compresi nel fallimento

Non sono compresi nel fallimento:

- 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 c.c.;
- 4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 c.c.;
- 5) **le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.**

CASSAZIONE N. 6548 DEL 3 DICEMBRE 1988

Le somme versate da una compagnia di assicurazioni in forza di una polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con esse comprati, non si sottraggono all'acquisizione dell'attivo, in caso di successivo fallimento dell'*accipiens*.

Tale principio non trova deroga ove l'*accipiens*, poi dichiarato fallito, sia minore ed erede della persona in relazione alla cui vita è stata stipulata la polizza.

CASSAZIONE SEZ. UNITE N. 8271 DEL 31 MARZO 2008

Alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quando era in *bonis*, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46 co. 1 n. 5 l. fall., **considerata la funzione previdenziale** riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

**EFFETTI
DELLA
POLIZZA**


**NON SONO
SOTTOPONIBILI AD
AZIONE ESECUTIVA E,
QUINDI, A
PIGNORAMENTO**

**ART. 490 E
SEGG. C.P.C.**

**Le somme
dovute
dall'assicuratore
all'assicurato**

**NON SONO
SOTTOPONIBILI A
SEQUESTRO
CONSERVATIVO O
GIUDIZIALE**

**ARTT. 669-BIS
E 700 C.P.C.**



Il curatore

```
graph TD; A[Il curatore] --> B[NON può agire per lo scioglimento del contratto]; A --> C[Può agire in revocatoria in relazione ai premi pagati];
```

**NON può agire
per lo
scioglimento
del contratto**

**Può agire in
revocatoria in
relazione ai
premi pagati**

ART. 67 LEGGE FALLIMENTARE

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Co. 2

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, **se compiuti entro sei mesi anteriori** alla dichiarazione di fallimento.

**Il divieto di
azione
esecutiva
e cautelare**

**VALE finchè le somme
si trovano presso
l'assicuratore**

**NON VALE dopo che il
denaro è stato percepito
dall'avente diritto**


FONDI PENSIONE

**NON
PIGNORABILITÀ**

**NON
SEQUESTRABILITÀ**

**NON
CEDIBILITÀ**

- Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono INTANGIBILI.**
- Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'art. 11 co.7 DLgs. 252/2005 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.**
- I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale o parziale o di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.**




Durante la **fase di accumulo** il capitale che si va formando **non è soggetto a sequestro, né a pignoramento né è cedibile** da parte dell'interessato in quanto rientra nel patrimonio del fondo pensione e **non è nelle disponibilità dell'interessato**




L'intangibilità della previdenza integrativa



Le anticipazioni e i riscatti non sono soggetti a vincoli di cedibilità, quindi **sono sequestrabili e pignorabili**




Le pensioni possono essere pignorate o sequestrate fino a concorrenza di **1/5** del loro ammontare fatto salvo il limite per assicurare esigenza minime di vita del pensionato




L. 180/50
modificata con
L. 311/2004; L.
80/2005 e L.
266/2006

COS'È UNA POLIZZA UNIT E INDEX LINKED

È un **contratto** in cui **il premio** versato garantisce un rendimento **collegato all'andamento**



**di un fondo
finanziario
(Unit Linked)**



**di un indice
azionario
(Index Linked)**

che può essere riscosso, insieme al capitale versato, non solo in caso di morte dell'assicurato, ma anche alla scadenza naturale del contratto assicurativo

**Tribunale di Parma – Sez. Prima Civile,
Sentenza 10 agosto 2010, n.1107**


(Contra Trib. Bologna 12/1/2001 e Trib. Monza 17 gennaio 2010)

Polizze index-linked


Non può definirsi quale polizza vita il **contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato**



**Esclusione
della Natura
previdenziale**



**Natura di
investimento
finanziario**



Pignorabilità

